

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 1

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Nuove formule di giuramento

Seduta del 10 dicembre 1946

Con l'articolo 9 del decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, venne disposto che fino a quando non fossero state stabilite le nuove formule di giuramento, si sarebbero applicate le vecchie formule, eliminando in esse «ogni accenno alla forma monarchica dello Stato».

La suindicata disposizione fu determinata dalla necessità di adottare subito una soluzione di carattere provvisorio, per i casi molto frequenti in cui la prestazione del giuramento non può essere rinviata, lasciando all'Assemblea Costituente la determinazione delle nuove formule. Ma tale soluzione si è rivelata all'atto pratico non soddisfacente, inquantoché non sempre è agevole modificare le formule preesistenti, nel senso indicato dal citato articolo. Né basta talvolta eliminare il riferimento alla monarchia, giacché sopravvivono in molte formule altri riferimenti che neppure possono essere mantenuti, essendo inconciliabili con gli ordinamenti democratici dello Stato. D'altra parte, le formule di giuramento, dovendo essere rigorosamente predeterminate, non possono evidentemente essere variate in base agli elastici criteri interpretativi che l'Amministrazione può seguire al riguardo.

Pertanto, il Governo ha ravvisato la urgente necessità di sottoporre all'Assemblea

Costituente un apposito disegno di legge per la determinazione delle nuove formule di giuramento.

* * *

Fino a quando non venga deliberata la nuova Costituzione la disciplina della materia non può avere evidentemente che carattere provvisorio, inquantoché le formule di giuramento sono strettamente collegate alla struttura politico-amministrativa dello Stato, sia per quanto riguarda il contenuto di esse, sia per quel che concerne la loro differenziazione rispetto alle diverse categorie di persone tenute al giuramento.

È sembrato, pertanto, opportuno sostituire alle numerose formule esistenti quelle strettamente indispensabili, unificando le più omogenee. Nei riguardi dei professori universitari, per i quali lo schema (art. 4) prevede la stessa formula di giuramento stabilita per i magistrati e per i notai, è da far presente che con il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, sono state abrogate le disposizioni emanate durante il regime fascista, che facevano ad essi obbligo di prestare giuramento con una formula di manifesto asservimento al regime stesso ed alle sue ideologie. Attualmente, non esiste, per i suddetti professori, l'obbligo del giuramento.

Le nuove formule sanciscono l'obbligo di fedeltà alla Repubblica ed al suo Capo; tale più lata espressione è sembrata preferibile a quella riferentesi al Capo provvisorio dello Stato, inquantoché non implica la necessità di una immediata rinnovazione del giuramento dopo la elezione del Presidente della Repubblica. Dette formule, sono, poi, anche

nell'elemento oggettivo, adeguate alla nuova forma repubblicana e democratica dello Stato.

Nel disegno di legge (art. 1, secondo comma) viene fatta espressamente salva la disposizione dell'articolo 9 del citato decreto legislativo presidenziale, in virtù della quale gli obblighi derivanti dal giuramento già prestato si intendono assunti verso lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Fino a quando non venga diversamente stabilito in dipendenza della nuova Costituzione dello Stato, per il giuramento che i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti degli Enti locali e le persone incaricate di pubbliche funzioni debbono prestare o rinnovare, si applicano le formule previste dagli articoli seguenti.

Resta fermo il disposto del primo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.

ART. 2.

La formula di giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria ».

La stessa formula si applica per gli appartenenti ai corpi militarizzati, nei casi in cui il giuramento sia previsto dalle vigenti disposizioni.

ART. 3.

La formula di giuramento per i dipendenti civili dello Stato e per i dipendenti degli Enti locali è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere i doveri del mio ufficio con zelo e diligenza, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego »

Per la promessa solenne, richiesta dalle vigenti disposizioni agli impiegati in prova,

si applica la formula di cui al comma precedente, sostituendo la parola « prometto » alla parola « giuro ».

ART. 4.

La formula di giuramento per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per i professori universitari e per i notai è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

ART. 5.

Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato che, secondo le vigenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento quando siano occasionalmente investite di pubbliche funzioni, si applica la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi, con coscienza e diligenza, e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse ».

ART. 6.

I sindaci dei comuni ed i presidenti delle deputazioni provinciali prestano giuramento con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni col solo scopo del pubblico bene ».

ART. 7.

Il giuramento prescritto dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dall'articolo 3 del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, per coloro ai quali sia stata concessa la cittadinanza italiana, deve essere prestato con la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo e di osservare lealmente le leggi dello Stato ».